

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3164

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MAZZETTI, APREA, BAGNASCO, ANNA LISA BARONI, CAON, CAPPELLACCI, CASSINELLI, D'ATTIS, FERRAIOLI, GIACOMETTO, MILANATO, NEVI, ORSINI, PENTANGELO, PEREGO DI CREMNAGO, PITTALIS, PORCHIETTO, ROTONDI, PAOLO RUSSO, SACCANI JOTTI, ELVIRA SAVINO, SANDRA SAVINO

Disposizioni per la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile delle piccole isole

Presentata il 17 giugno 2021

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha come obiettivo quello di introdurre norme per la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile dei territori delle piccole isole marine, lagunari e lacustri, sotto l'aspetto territoriale, economico e sociale, anche alla luce del loro valore naturalistico e ambientale, nonché di quello legato alle tradizioni e alle culture che spesso le caratterizzano.

Ricordiamo che lo stesso Trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede, tra l'altro, la tutela delle aree insulari attraverso provvedimenti volti a superare i loro divari geografici, infrastrutturali, amministrativi e dei servizi rispetto alle aree maggiormente sviluppate (articolo 174).

Le piccole isole, che rappresentano una specificità del nostro Paese e ne caratterizzano l'identità, hanno, purtroppo, molti problemi che ne rallentano il potenziale sviluppo. Tra questi ricordiamo i temi delle politiche dei trasporti e dei collegamenti, del necessario efficientamento dei servizi locali, della valorizzazione delle loro bellezze naturali e paesaggistiche, nonché del superamento degli ostacoli conseguenti all'insularità, che sono oggetto della presente proposta di legge al fine di valorizzare i territori e di ridurre il loro *gap* rispetto a gran parte del territorio nazionale, causato da evidenti e permanenti svantaggi naturali o demografici.

La presente proposta di legge, che è composta da ventidue articoli, intende quindi affrontare le problematiche evidenziate, che sono peculiari e accomunano gran parte delle piccole isole, introducendo un insieme di misure che ne permettano la risoluzione a vantaggio dei medesimi territori. L'articolo 1 individua le finalità della legge, che sono lo sviluppo e la salvaguardia del territorio delle piccole isole e delle relative specificità culturali, economiche, sociali e ambientali. Gli enti locali delle piccole isole, comprese le comunità isolate e di arcipelago, sono riconosciuti come poli di sviluppo sostenibile per la valorizzazione delle risorse economico-sociali presenti nei territori isolani.

L'articolo 2 elenca gli interventi che lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, devono programmare e progettare per la valorizzazione, lo sviluppo socio-economico, la tutela e la messa in sicurezza del territorio delle piccole isole.

L'articolo 3 definisce gli strumenti della concertazione per lo sviluppo delle piccole isole e istituisce il Comitato istituzionale per le piccole isole. Gli strumenti di programmazione sono il documento unico di programmazione piccole isole (DUPPI) e il progetto integrato di sviluppo territoriale (PIST).

L'articolo 4 prevede che una quota delle risorse del Fondo di sviluppo delle isole minori di cui all'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sia destinata al finanziamento degli interventi previsti dal citato DUPPI e nei relativi PIST, nonché degli ulteriori interventi previsti dalla presente proposta di legge.

L'articolo 5 prevede la partecipazione delle piccole isole al Fondo di solidarietà nazionale.

L'articolo 6 introduce misure di favore per le imprese che abbiano o stabiliscano la propria sede legale e operativa nel territorio dei comuni delle piccole isole.

L'articolo 7 prevede agevolazioni contributive ai datori di lavoro privati con sede legale e operativa nel territorio dei comuni delle piccole isole marine che assumono

lavoratori stagionali impiegati per almeno otto mesi l'anno.

L'articolo 8 prevede il censimento e la valorizzazione delle piccole produzioni locali delle piccole isole, al fine di definire progetti di valorizzazione e di promozione delle medesime produzioni.

L'articolo 9, al fine di favorire un utilizzo del patrimonio edilizio esistente più razionale e adeguato, nonché una minor occupazione del territorio, e di migliorare e potenziare i servizi turistici e alberghieri, prevede che i comuni delle piccole isole marine possono autorizzare un aumento della volumetria degli immobili aziendali fino al 30 per cento di quella esistente, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche preesistenti o tipiche del luogo. Il cambio di destinazione d'uso in deroga agli strumenti urbanistici è consentito esclusivamente per la realizzazione di poli museali e di servizi turistici accessori e ancillari, ad esclusione della ricettività alberghiera ed extralberghiera.

L'articolo 10 prevede che i comuni delle piccole isole possano istituire campi di ormeggio attrezzati per le unità da diporto autorizzate alla navigazione, sentita la capitaneria di porto competente. L'obiettivo è quello di potenziare l'offerta turistica, tenuto conto della necessità di tutelare l'ecosistema delle aree marine delle piccole isole e, in particolare, delle aree protette.

L'articolo 11 dispone che i comuni delle piccole isole possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente.

L'articolo 12 prevede che i comuni delle piccole isole provvedano alla ricognizione delle proprie dotazioni infrastrutturali delle strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche, dei parcheggi, nonché della rete stradale, della rete fognaria, idrica ed elettrica, dell'illuminazione pubblica e delle eventuali strutture portuali e aeroportuali. I medesimi comuni quindi, provvedono a trasmettere all'Associazione nazionale dei comuni delle isole minori una relazione sui risultati della ricognizione effettuata, comprendente i progetti di adeguamento delle

infrastrutture, ai fini del loro inserimento nel DUPPI previsto dall'articolo 3.

L'articolo 13 prevede misure volte a consentire nelle piccole isole una riorganizzazione delle strutture sanitarie, ove esistenti, e la realizzazione di presidi sanitari anche per rispondere alle emergenze-urgenze.

L'articolo 14 prevede corsie preferenziali da applicare, in sede di assegnazione alle istituzioni scolastiche che ricadono nei comuni delle piccole isole, al personale direttivo, docente e amministrativo, tecnico e ausiliario di ruolo che dimostri di possedere contestualmente la residenza e il domicilio nel comune delle piccole isole ove è situata l'istituzione scolastica di assegnazione.

L'articolo 15 interviene prevedendo misure volte alla prevenzione e alla composizione dei conflitti e alla riduzione del contenzioso giurisdizionale. Inoltre, si prevede il ripristino o la conferma delle sezioni distaccate dei tribunali nei territori delle isole di Capri, Elba, Ischia, La Maddalena e Lipari.

L'articolo 16 istituisce un presidio di protezione civile permanente, cui è preposto il sindaco del comune della piccola isola.

L'articolo 17, ai fini della corretta gestione del sistema idrico integrato, con-

sente ai comuni delle piccole isole la gestione del servizio idrico in forma autonoma.

L'articolo 18 interviene sulla gestione dei rifiuti, favorendo la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti in modo compatibile con le esigenze di tutela ambientale, paesaggistica e sanitaria.

L'articolo 19 dispone misure per il trasporto locale al fine di garantire il miglioramento dei collegamenti, la continuità del servizio, nonché un piano di messa in sicurezza dei porti e degli approdi nelle piccole isole. Si prevede, inoltre, che i possessori di seconde case e i soggetti nati nelle medesime isole, che pagano i relativi tributi locali, e i componenti dei loro nuclei familiari siano equiparati ai residenti in attuazione del principio di continuità territoriale.

L'articolo 20 istituisce il Fondo per la gestione dei flussi migratori nelle piccole isole, al fine di potenziare le procedure di identificazione e di trasferimento e, ove possibile, di rimpatrio dei migranti.

L'articolo 21 prevede un piano per la realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili per le piccole isole.

L'articolo 22, infine, reca la copertura finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge reca disposizioni per la valorizzazione, lo sviluppo e la salvaguardia del territorio delle piccole isole e delle loro specificità culturali, economiche, sociali e ambientali, che costituiscono un obiettivo primario nazionale da realizzare attraverso la promozione di misure alle quali concorrono, secondo le rispettive competenze, lo Stato, le regioni e gli enti locali.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano alle isole marine e alle isole lagunari e lacustri di cui, rispettivamente, agli allegati A e B annessi alla medesima legge. Ogni riferimento alle isole di cui ai citati allegati A e B si intende riferito ai rispettivi comuni.

3. Gli enti locali delle piccole isole, comprese le comunità isolane e di arcipelago, sono riconosciuti come poli di sviluppo sostenibile per la valorizzazione delle risorse economico-sociali delle piccole isole e partecipano attivamente alla realizzazione di politiche per il miglioramento dei territori interessati.

4. Le regioni e i comuni si impegnano a rimuovere gli ostacoli eventualmente esistenti derivanti dalla condizione di insularità, al fine di garantire il rispetto del principio di parità di trattamento sancito dall'articolo 3 della Costituzione.

Art. 2.

(Valorizzazione e sviluppo delle piccole isole)

1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e funzioni, al fine di attuare gli interventi necessari per la valorizzazione, lo sviluppo socio-economico, la tutela e la messa in sicurezza delle piccole isole, prevedono la

programmazione e la progettazione di interventi finalizzati:

a) alla sostenibilità del territorio attraverso la preservazione delle condizioni di base per l'insediamento umano;

b) alla pianificazione degli interventi in situazioni di emergenza;

c) alla promozione della ricerca e dell'innovazione tecnologica finalizzata al potenziamento delle reti telematiche di comunicazione;

d) alla riorganizzazione del sistema dei trasporti, prevedendo il potenziamento dei servizi di collegamento, l'adeguamento della viabilità interna ed esterna, lo sviluppo della portualità turistica e un sistema di agevolazioni per i trasporti marittimi;

e) alla promozione e alla riqualificazione dell'offerta turistica, alla fruizione e al recupero dei beni culturali e al miglioramento dei servizi pubblici locali, al sostegno del turismo nautico e da diporto sostenibile nonché all'offerta di servizi a basso e a zero impatto sull'ecosistema marino e costiero, prevedendo, in particolare, il potenziamento dell'offerta turistica durante tutto l'anno e incentivando la conoscenza di percorsi naturalistici, iniziative sportive, percorsi enogastronomici, salutistici, termali e di benessere;

f) al miglioramento della sostenibilità energetica e ambientale attraverso lo sviluppo e l'impiego di tecniche di produzione energetica rinnovabili, lo smaltimento dei rifiuti e l'adeguamento degli impianti connessi alla gestione del ciclo integrato di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, nonché all'introduzione di misure che favoriscano l'approvvigionamento idrico;

g) all'incremento della produzione di fonti energetiche rinnovabili e allo sviluppo dei relativi sistemi di accumulo di energia, prevedendo la realizzazione di sistemi di autoproduzione, di autoconsumo e di comunità dell'energia, fino alla completa autonomia dalla rete, compatibilmente con il paesaggio insulare, al fine di ridurre i costi delle famiglie e delle attività produttive;

h) all'adozione di programmi di dotazione infrastrutturale per la sanità pubblica e per i servizi assistenziali;

i) alla salvaguardia del diritto allo studio e all'attivazione di strutture didattiche locali;

l) al recupero e al potenziamento del patrimonio abitativo in funzione della tutela del territorio dal rischio sismico e idrogeologico;

m) al potenziamento dell'offerta lavorativa locale;

n) allo sviluppo e al miglioramento dell'offerta turistica e delle attività produttive locali;

o) alla salvaguardia e alla valorizzazione del patrimonio artistico, archeologico e culturale, compresi le lingue e gli idiomi locali;

p) alla promozione di una buona qualità della vita, con particolare attenzione ai servizi essenziali costituzionalmente garantiti, alla tutela della salute e ai servizi sociali, anche mediante l'attivazione in deroga di presidi sanitari speciali, al diritto allo studio e alla formazione professionale, attivando servizi e strutture scolastiche idonei a favorire l'inclusione sociale e combattere la tendenza allo spopolamento;

q) alla realizzazione di servizi di telecomunicazioni su banda ultra larga, per la telemedicina, il telelavoro, la teleformazione e l'offerta formativa scolastica;

r) al recupero e alla riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico esistente, prevedendo che l'assegnazione privilegiata di tale patrimonio all'amministrazione marittima per ragioni logistiche e di servizio, al fine di garantire la sicurezza della navigazione e del traffico marittimo nonché della sicurezza e dell'operatività degli scali portuali;

s) alla promozione delle attività tipiche di ciascuna isola e della competitività delle micro, piccole e medie imprese ivi situate, favorendo i settori dell'artigianato, dei prodotti agricoli e alimentari, della pesca e dell'acquacoltura, anche attraverso la

riduzione degli oneri finanziari e del costo del trasporto delle merci, nonché mediante la semplificazione delle procedure burocratiche e la previsione di nuove regole comuni per assicurare un adeguato coinvolgimento dei pescatori e delle loro rappresentanze nella salvaguardia e nella valorizzazione delle risorse marine;

t) alla promozione in Italia e all'estero del « marchio delle piccole isole », istituito dall'Associazione nazionale dei comuni delle isole minori (ANCIM), al fine della tutela e della valorizzazione dei prodotti agroalimentari tipici di ciascuna isola;

u) all'attivazione presso l'Unione europea delle procedure per l'istituzione di zone franche nel territorio delle piccole isole, in ottemperanza al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono predisposti e attuati dai soggetti di cui al medesimo comma 1, sentiti gli altri enti territoriali delle piccole isole e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, in base alle rispettive competenze, promuovendo la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini residenti.

Art. 3.

(Strumenti della concertazione per lo sviluppo delle piccole isole e istituzione del Comitato istituzionale per le piccole isole)

1. Il documento unico di programmazione piccole isole (DUPPI) e i progetti integrati di sviluppo territoriale (PIST), approvati dal Comitato istituzionale di cui al comma 5, costituiscono gli strumenti di programmazione degli interventi da realizzare nel territorio delle piccole isole.

2. I comuni interessati concorrono alla predisposizione del DUPPI e dei relativi PIST, che sono presentati al Comitato istituzionale di cui al comma 5 dall'ANCIM per i comuni delle isole marine di cui all'allegato A e dai rappresentanti dei comuni per le isole lagunari e lacustri di cui

all'allegato B annessi alla presente legge. Il DUPPI e i PIST sono predisposti anche con il coinvolgimento delle rappresentanze di categoria imprenditoriali, dei lavoratori e dei cittadini, al fine di garantire l'espressione delle istanze correlate al territorio di riferimento.

3. I PIST, predisposti dai comuni ai sensi del comma 2, costituiscono gli strumenti operativi della programmazione, nei quali sono individuati i singoli progetti da realizzare a valere sulla quota delle risorse del Fondo di cui all'articolo 4 e sulle ulteriori risorse finanziarie rese disponibili dai medesimi comuni, dagli altri enti territoriali e da soggetti privati. Ogni progetto è dotato, a pena di esclusione dal finanziamento, del codice unico di progetto di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

4. Le regioni nel cui territorio sono presenti piccole isole, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dei PIST da parte dei comuni, deliberano sulla conformità dei progetti agli obiettivi generali di sviluppo regionali. La delibera regionale costituisce l'atto di adesione della regione alle iniziative previste nei PIST, con contestuale impegno a concorrere al finanziamento delle stesse con risorse proprie nonché con le risorse dei Fondi strutturali e di investimento europei attribuite alla medesima regione. La delibera regionale è trasmessa al Comitato istituzionale di cui al comma 5. Ove la delibera regionale non sia adottata entro il termine di cui al primo periodo, il DUPPI e il PIST sono trasmessi direttamente al citato Comitato, ai sensi del comma 2.

5. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato istituzionale per le piccole isole, di seguito denominato « Comitato », presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un suo delegato.

6. Il Comitato è composto:

a) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, della transizione ecologica, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari e forestali, dello sviluppo economico, della cultura, della salute e dell'istruzione, e da un rappresentante del Dipartimento della

protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) da un rappresentante per ciascuna delle regioni delle isole marine e delle isole lagunari e lacustri di cui agli allegati A e B annessi alla presente legge;

c) da sette rappresentanti dell'ANCIM e da un sindaco scelto d'intesa fra i sindaci dei comuni delle isole lagunari e lacustri di cui all'allegato B annesso alla presente legge;

d) da cinque rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative presenti nelle piccole isole.

7. Il Comitato approva il DUPPI, corredato dei PIST, e i relativi criteri di riparto per l'erogazione delle risorse, predisposti dall'ANCIM per i comuni delle isole marine di cui all'allegato A e dai rappresentanti dei comuni delle isole lagunari e lacustri di cui all'allegato B annessi alla presente legge. I criteri possono prevedere che una quota dei finanziamenti sia mirata a favorire e sostenere progetti dell'imprenditoria locale. L'atto approvato è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

8. Il DUPPI ha una durata settennale, coincidente con la programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei. Il DUPPI può contenere progetti predisposti d'intesa con le competenti istituzioni delle piccole isole di altri Stati del mare Mediterraneo, al fine di avviare la definizione di un'area omogenea di sviluppo integrato delle piccole isole e un nuovo modello di sviluppo europeo.

9. Allo svolgimento delle attività del Comitato si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.

10. Possono partecipare alle riunioni del Comitato altri rappresentanti di enti pubblici e di associazioni che il Comitato stesso può convocare per discutere di particolari tematiche.

11. Il Comitato rimane in carica per un periodo di cinque anni. Allo scadere del

mandato, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede a nominare i nuovi membri, sentiti i Ministri competenti e i presidenti delle regioni nel cui territorio sono presenti piccole isole.

12. Il Comitato ha altresì i seguenti compiti:

a) valutare, promuovere e coordinare gli obiettivi di sviluppo delle risorse e dei territori delle piccole isole elaborati in sede locale;

b) stabilire i criteri di ripartizione della quota delle risorse del Fondo di cui all'articolo 4;

c) esprimere pareri e valutazioni e proporre indirizzi sulle materie oggetto della presente legge e, in particolare, sulle questioni relative alla programmazione degli interventi pubblici in favore delle piccole isole.

Art. 4.

(Fondo di sviluppo delle isole minori)

1. Una quota delle risorse del Fondo di sviluppo delle isole minori di cui all'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è destinata al finanziamento degli interventi previsti dal DUPPI e nei relativi PIST ai sensi dell'articolo 3 della presente legge, nonché degli ulteriori interventi previsti dalla presente legge.

2. Le risorse di cui al comma 1 del presente articolo sono cumulabili con gli ulteriori strumenti finanziari e con le agevolazioni previsti in favore degli interventi di cui all'articolo 2.

3. Un'ulteriore quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari allo 0,5 per cento, è destinata alla promozione e alla valorizzazione delle manifestazioni culturali, ambientali, musicali, religiose, storiche e turistiche organizzate nelle piccole isole dai sindaci e promosse di concerto con le regioni competenti.

4. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate, in misura pari rispettivamente al 95 e al 5 per cento, alle isole marine e alle isole lagunari e lacustri di cui agli allegati A e B annessi alla presente legge.

5. Al fine dell'incremento della dotazione del Fondo di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023, e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Art. 5.

(Fondo di solidarietà nazionale)

1. Ai comuni delle piccole isole è assegnato in prededuzione dal Fondo di solidarietà nazionale, a incremento delle eventuali spettanze a essi dovute in virtù del riparto generale del Fondo stesso, un importo corrispondente all'aliquota del 30 per cento della contribuzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche corrisposta dai residenti nei rispettivi territori.

Art. 6.

(Fiscalità di sviluppo)

1. Le imprese che hanno o che stabiliscono la propria sede legale e operativa nel territorio dei comuni delle piccole isole, in deroga alle disposizioni generali vigenti in materia, possono stipulare un contratto di lavoro denominato « contratto speciale per le piccole isole ». Tali contratti hanno una durata triennale e devono prevedere un periodo minimo di impiego del lavoratore pari a otto mesi all'anno nel triennio. Alle imprese che stipulano tali contratti è riconosciuto uno sgravio contributivo nella misura del 100 per cento del contributo per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti versato dal datore di lavoro all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, valutato in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 22.

Art. 7.

(Agevolazioni contributive alle imprese nelle isole marine)

1. Ai datori di lavoro privati con sede legale e operativa nel territorio dei comuni

delle isole marine di cui all'allegato A annesso alla presente legge, che assumono lavoratori stagionali impiegati per almeno otto mesi l'anno, per tre periodi d'imposta, è riconosciuto, per i medesimi periodi d'imposta, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, valutato in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 22.

Art. 8.

(Censimento e valorizzazione delle piccole produzioni locali)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della predisposizione di un elenco delle piccole produzioni locali, i comuni delle piccole isole, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci e d'intesa con le regioni competenti, provvedono alla ricognizione delle produzioni presenti nel rispettivo territorio.

2. I sindaci dei comuni di cui al comma 1, entro i sessanta giorni successivi al termine ivi previsto, trasmettono all'ANCIM, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e alle regioni competenti una relazione sulle risultanze della ricognizione effettuata ai sensi del medesimo comma 1, al fine di definire progetti di valorizzazione e di promozione delle produzioni di cui al citato comma 1.

3. Ai fini di cui al presente articolo, per piccole produzioni locali si intendono i prodotti agricoli di origine animale o vegetale primari o trasformati, destinati all'alimentazione umana, ottenuti presso un'azienda agricola, ittica o di allevamento, destinati, in piccole quantità in termini assoluti, al consumo sul posto e alla vendita

diretta al consumatore finale nell'ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione e delle province contermini.

4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni, le regioni e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ciascuno per le proprie competenze, provvedono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a pubblicare l'elenco delle piccole produzioni locali di cui al comma 1 del rispettivo territorio e a individuare i criteri di utilizzo del marchio delle piccole isole di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *t*), ai fini della promozione dei medesimi prodotti.

5. Entro il 31 dicembre di ogni anno, i comuni, le regioni e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ciascuno per la propria competenza, verificano gli elenchi e i criteri di cui al comma 4, procedendo alla loro eventuale revisione.

Art. 9.

(Miglioramento e potenziamento delle strutture finalizzate all'incremento e alla diversificazione dell'offerta turistica)

1. Al fine di favorire un utilizzo del patrimonio edilizio esistente più razionale e adeguato nonché una minor occupazione del territorio e per migliorare e potenziare i servizi turistici e alberghieri, i comuni delle isole marine di cui all'allegato A annesso alla presente legge possono autorizzare, anche in deroga agli strumenti urbanistici e paesaggistici vigenti, un aumento della volumetria degli immobili aziendali pari al 30 per cento di quella esistente, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche preesistenti o tipiche del luogo. Il cambio di destinazione d'uso in deroga agli strumenti urbanistici è consentito esclusivamente per la realizzazione di poli museali e di servizi turistici accessori e ancillari, a esclusione della ricettività alberghiera ed extralberghiera.

2. Al fine di stabilire la congruità degli interventi di ampliamento degli immobili di cui al comma 1 rispetto alle esigenze di sviluppo del territorio definite dai piani

quinquennali di sviluppo turistico di cui al comma 4, le imprese turistiche presentano ai comuni competenti e agli organi preposti apposite istanze dalle quali si evincano i benefici derivanti dal potenziamento delle aziende esistenti in termini di maggiore produttività o di incremento occupazionale.

3. Al fine di incrementare l'offerta turistica delle piccole isole, i Ministeri competenti destinano per ogni esercizio finanziario una parte delle risorse del Fondo di cui all'articolo 4 per la promozione e la valorizzazione del territorio, dei prodotti tipici locali e dell'offerta turistica.

4. Per le finalità di cui al comma 3, i comuni di cui al comma 1 presentano ai Ministeri competenti piani quinquennali di sviluppo turistico e, entro il mese di dicembre di ogni anno, i relativi progetti di intervento riferiti all'anno successivo o a una pluralità di anni. La redazione dei piani quinquennali di sviluppo turistico è affidata mediante procedure di evidenza pubblica a esperti in pianificazione turistica e ha ad oggetto tutte le fasi necessarie, con particolare attenzione a quelle di definizione degli obiettivi e degli interventi necessari, seguendo un processo di concertazione ampiamente partecipato e di continuo monitoraggio degli interventi. I progetti devono essere coerenti con la cornice strategica stabilita dal piano quinquennale di sviluppo turistico, garantire la sostenibilità economica e ambientale, evidenziare la stretta correlazione con il potenziale incremento del flusso turistico ed essere muniti del relativo quadro economico. I Ministeri competenti erogano le somme relative ai progetti approvati entro il successivo mese di marzo, dando priorità ai progetti in grado di promuovere un potenziale incremento dei flussi turistici nei mesi di marzo, aprile, ottobre, novembre e dicembre.

5. I Ministeri competenti, d'intesa con le regioni competenti e con i comuni di cui al comma 1, entro il mese di dicembre di ogni anno verificano il fabbisogno di personale addetto all'accoglienza turistica delle piccole isole per l'anno successivo. Al fine di sopperire a eventuali carenze, le stesse am-

ministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, si raccordano con le associazioni di categoria del comparto turistico maggiormente rappresentative presenti nel territorio e organizzano nel territorio delle stesse isole corsi di formazione professionale per operatori turistici, ferme restando le disposizioni vigenti sulle guide turistiche ed escursionistiche.

Art. 10.

(Campi di ormeggio attrezzati)

1. Allo scopo di potenziare l'offerta turistica, tenuto conto della necessità di tutelare l'ecosistema delle aeree marine delle piccole isole e, in particolare, delle aree protette, i comuni di tali isole possono istituire campi di ormeggio attrezzati per le unità da diporto autorizzate alla navigazione, sentiti gli enti gestori. I progetti di installazione dei campi di ormeggio sono sottoposti al parere della capitaneria di porto competente, la quale provvede con ordinanza per gli aspetti relativi alla sicurezza.

2. I comuni e gli enti gestori di cui al comma 1 stabiliscono tariffe orarie e giornaliere di stazionamento e destinano i relativi proventi alla copertura delle spese di allestimento e di manutenzione dei campi di ormeggio, nonché alla realizzazione di interventi finalizzati all'incremento della tutela ambientale delle aree in cui ricadono i medesimi campi.

Art. 11.

(Dotazioni organiche del personale dei comuni delle piccole isole)

1. Al comma 229 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: « nonché le unioni di comuni » sono inserite le seguenti: « e i comuni delle piccole isole ».

2. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1 del presente articolo, valutato in 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 22.

Art. 12.

(Ricognizione infrastrutturale)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della quantificazione dei fondi per la perequazione infrastrutturale, in attuazione dell'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, i comuni delle piccole isole, d'intesa con le regioni competenti, effettuano la ricognizione delle proprie dotazioni infrastrutturali delle strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche, dei parcheggi, nonché della rete stradale, della rete fognaria, idrica ed elettrica, dell'illuminazione pubblica e delle strutture portuali e aeroportuali, ove esistenti.

2. I sindaci dei comuni di cui al comma 1, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative nel territorio, entro i sessanta giorni successivi al termine ivi previsto, trasmettono all'ANCIM una relazione sui risultati della ricognizione effettuata ai sensi del medesimo comma 1, comprensiva dei progetti di adeguamento delle infrastrutture, ai fini del loro inserimento nel DUPPI.

3. Le relazioni di cui al comma 2 sono inviate dall'ANCIM alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per le necessarie valutazioni dei relativi progetti ai fini del riparto delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

4. I bilanci dei comuni delle piccole isole, in deroga alla legislazione generale vigente in materia di avanzo vincolato prevista, per il saldo di finanza pubblica, dall'articolo 1, commi 465 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, possono utilizzare le quote di avanzo vincolato derivante da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate.

Art. 13.

(Presidi e assistenza sanitaria)

1. Lo Stato e le regioni competenti, al fine di garantire alla popolazione residente nelle piccole isole e ai turisti l'appropria-

tezza della presa in carico e la risposta alle emergenze-urgenze, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di livelli essenziali di assistenza, e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, provvedono alla riorganizzazione delle strutture sanitarie delle medesime isole, ove esistenti.

2. Al fine di valorizzare le iniziative già esistenti nelle piccole isole, utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci, le amministrazioni interessate adottano le opportune misure, anche mediante specifiche campagne informative, per promuovere le pratiche di volontariato, da realizzare anche mediante il concorso dei cittadini e delle organizzazioni di volontariato, coordinate dal servizio di emergenza sanitaria 118.

3. Qualora, a causa della particolarità delle patologie, degli interventi o degli strumenti necessari, non sia possibile provvedere all'assistenza sanitaria locale immediata, è riconosciuto ai residenti nelle piccole isole, in conformità con i parametri esistenti, il diritto al rimborso delle spese sostenute per sottoporsi alle cure presso strutture sanitarie situate in terraferma nel territorio della regione competente, fermo restando quanto già previsto per gli interventi extra-regionali. Le stesse provvidenze sono riconosciute a un accompagnatore, qualora il paziente non sia in grado di spostarsi in autonomia.

4. Nelle piccole isole è garantita, per tutto l'anno, in proporzione alla popolazione residente e a quella connessa ai flussi turistici, la presenza continuativa di medici di primo soccorso, di infermieri e di apparecchiature di urgenza e di primo intervento e dei medici di base.

5. Sono ripristinati e, se già esistenti, mantenuti i punti nascita presenti nelle piccole isole, anche in deroga alla normativa vigente, integrandone adeguatamente le professionalità e le dotazioni strumentali, anche al fine di garantire la corretta gestione delle situazioni di maggiore criticità e il trasferimento in sicurezza del neonato che necessiti di interventi particolari in centri di livello avanzato.

6. Nelle sedi insulari, dove già esiste un presidio ospedaliero, oltre alla funzione di pronto soccorso con i relativi servizi di supporto, devono essere garantite le attività di medicina interna e di piccola chirurgia.

7. Le regioni nel cui territorio sono situate piccole isole promuovono e stabiliscono adeguati collegamenti con centri di eccellenza per la diagnosi precoce e il tempestivo intervento sulle patologie gravi, sia in fase prenatale che nell'immediato *post partum*.

8. Nei comuni delle piccole isole e in ciascuna isola per i comuni pluri-insulari nonché in ogni area pluri-comunale che insista sullo stesso territorio, è garantita la presenza di presidi territoriali organizzati idonei per la presa in carico del percorso di emergenza-urgenza, per l'erogazione di servizi delle cure primarie e per la gestione territoriale ambulatoriale-domiciliare delle patologie croniche nonché per la presa in carico dei pazienti oncologici e dializzati.

9. Ciascuna regione nel cui territorio sono situate piccole isole provvede all'istituzione di un osservatorio sulla salute, presieduto dal rappresentante della giunta regionale, da un rappresentante dell'ANCIM e dai sindaci dei comuni delle piccole isole della stessa regione.

Art. 14.

(Misure per il sostegno del sistema scolastico)

1. Il Ministro dell'istruzione, con decreto da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con le regioni interessate, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce criteri preferenziali da applicare, in sede di assegnazione alle istituzioni scolastiche situate nei comuni delle piccole isole, al personale direttivo, docente e amministrativo, tecnico e ausiliario di ruolo che dimostri di possedere contestualmente la residenza e il domicilio nel comune dove è situata l'istituzione scolastica di assegnazione.

2. Al personale direttivo, docente e amministrativo, tecnico e ausiliario non residente e assunto a tempo determinato presso istituzioni scolastiche aventi sede nei comuni delle piccole isole è riconosciuto un punteggio doppio per il servizio effettivamente prestato e reso.

Art. 15.

(Prevenzione e composizione dei conflitti e riduzione del contenzioso giurisdizionale)

1. Al fine di ridurre il contenzioso giurisdizionale nelle piccole isole e di promuovere il ricorso alle modalità di soluzione alternativa delle controversie, le regioni competenti perseguono obiettivi di pacificazione sociale e di composizione non conflittuale delle controversie, favorendo il ricorso alla mediazione e garantendo un'equilibrata relazione tra mediazione e procedimento giudiziario, in ottemperanza alla direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, e al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

2. Le regioni e i comuni competenti promuovono il ricorso alla mediazione inserendo, nei contratti in cui è parte il comune, la clausola di mediazione, quale strumento già previsto dal diritto europeo e nazionale per dirimere preventivamente le controversie componendo il conflitto, attuale o potenziale, mediante un nuovo equilibrio collaborativo tra le parti.

3. Le regioni e i comuni competenti possono stipulare convenzioni con organismi di mediazione accreditati presso il Ministero della giustizia al fine di assicurare ogni possibile riduzione dei costi pubblici nel rispetto dei principi di trasparenza, legalità, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

4. La mediazione di cui al presente articolo è esperita senza pregiudizio per gli ordinari percorsi giudiziari, con l'obiettivo di temperare, prevenire e ridurre i conflitti e i connessi oneri finanziari, commerciali e sociali ad essi direttamente collegati, contribuendo alla pacificazione dei rapporti sociali nelle isole, laddove l'isolamento e gli

spazi ristretti li rendono maggiormente a rischio.

5. Sono ripristinate o confermate definitivamente le sezioni distaccate dei tribunali situate nei territori delle isole di Capri, Elba, Ischia, La Maddalena e Lipari. Le sezioni distaccate di cui al presente articolo sono dichiarate sedi giudiziarie.

Art. 16.

(Disposizioni in materia di protezione civile)

1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di protezione civile, presso la sede di un comune delle piccole isole, da individuare previa intesa promossa dalla regione competente con il predetto comune, è istituito un presidio di protezione civile permanente, cui è preposto il sindaco del medesimo comune.

2. I presìdi istituiti ai sensi del comma 1 svolgono attività di allarme e di soccorso in caso di emergenza e sono dotati di mezzi idonei ai fini dell'espletamento di tali funzioni.

3. Ai presìdi di protezione civile sono, altresì, assegnati compiti di monitoraggio, di prevenzione e di informazione sui rischi presenti nel territorio interessato, nonché di coordinamento con le associazioni e con gli enti eventualmente presenti nel territorio medesimo che prestano servizi di assistenza.

4. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni delle piccole isole che non vi abbiano ancora provveduto predispongono il piano di protezione civile, avvalendosi della collaborazione della regione competente. Il piano di protezione civile comunale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 12 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, deve contenere tutte le informazioni utili alla gestione delle emergenze, con particolare riferimento all'istituzione del presidio territoriale, all'accessibilità al territorio, all'individuazione delle sede del coordinamento delle attività di protezione civile e alla verifica della funzionalità delle aree di emergenza, aree di attesa, aree e centri di

assistenza e zone per l'atterraggio in emergenza, nonché alle azioni per lo sviluppo del volontariato comunale e per l'organizzazione dell'informazione alla popolazione prima, durante e dopo l'emergenza.

Art. 17.

(Sistema idrico integrato)

1. Ai fini della corretta gestione del sistema idrico integrato, nei comuni delle piccole isole è consentita la gestione del servizio idrico in forma autonoma.

2. I comuni delle piccole isole possono scegliere le forme di gestione consentite dall'ordinamento giuridico vigente per le fonti idriche, compresi i dissalatori presenti nel rispettivo territorio.

Art. 18.

(Gestione dei rifiuti)

1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti, i comuni delle piccole isole, anche usufruendo del contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, favoriscono la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti in modo compatibile con le esigenze di tutela ambientale, paesaggistica e sanitaria, attraverso:

a) il miglioramento della raccolta differenziata, nonché il reimpiego e il riciclaggio;

b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima secondaria dai rifiuti;

c) l'adozione di misure economiche e la previsione di condizioni di appalto che prescrivano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;

d) l'incentivazione del compostaggio domestico, di prossimità e di comunità;

e) l'adozione di misure economiche volte all'abbattimento dei costi di trasporto dei rifiuti presso i centri di stoccaggio e i termovalorizzatori, all'azzeramento dei costi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e

alla realizzazione di reti sub-lacuali volte a eliminare l'emissione di anidride carbonica derivante dai combustibili tradizionali;

f) l'adozione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di tariffe ridotte fino al 50 per cento alle imprese che dimostrino una minore produzione di rifiuti indifferenziati;

g) una riduzione, da concedere entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, della tassa sui rifiuti in percentuale corrispondente al numero di mesi di effettiva chiusura dei pubblici esercizi nell'arco dell'anno.

2. I comuni di cui al comma 1 che realizzano progetti compatibili con le finalità di cui al medesimo comma hanno diritto a beneficiare del contributo annuale a copertura integrale dei costi di trasporto marittimo effettivamente sostenuti, nei limiti di 10 milioni di euro annui.

Art. 19.

(Misure relative al trasporto locale)

1. In considerazione della rilevanza prioritaria del trasporto marittimo da e per le piccole isole, per garantire la continuità territoriale con la terraferma, ai fini del miglioramento dei relativi collegamenti nonché di garanzia della continuità del servizio, anche del trasporto pubblico su gomma, le regioni competenti, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci, esercitano compiti di monitoraggio dei servizi e di vigilanza in caso di eventuali sospensioni o interruzioni, al fine di verificare che esse siano causate da ragioni effettive di eccezionalità e indifferibilità, adottando anche le misure sanzionatorie previste nell'ambito degli accordi che regolano il servizio, qualora la suddetta verifica abbia dato esito negativo.

2. Le regioni competenti definiscono altresì, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci, un piano di messa in sicurezza dei porti e degli

approdi nelle piccole isole. I progetti di adeguamento delle infrastrutture portuali e aeroportuali adottati a seguito delle procedure di ricognizione di cui all'articolo 12 costituiscono opere prioritarie ai fini del loro inserimento nel DUPPI ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 12, nonché ai fini del finanziamento a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 4 e ai fini della programmazione delle risorse dei Fondi strutturali e di investimento europei.

3. Le regioni competenti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, redigono i piani di mobilità finalizzati a rivalutare l'assetto dei collegamenti interni ed esterni delle piccole isole, in funzione di una migliore redistribuzione delle risorse economiche, degli itinerari orari e dei mezzi di collegamento da impiegare, dando priorità ai principi di intermodalità e sostenibilità economica ed ambientale delle tratte e dei mezzi da impiegare. Tra questi, potranno essere inclusi anche mezzi in atto non utilizzati o utilizzati solo in alcuni comprensori.

4. Le regioni competenti, ove non già previsto e fatte salve condizioni più favorevoli, concorrono alla copertura finanziaria, pari almeno al 50 per cento, dei costi del trasporto marittimo per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani svolto direttamente dai comuni delle piccole isole o dalle aziende da questi incaricate.

5. Le regioni competenti stipulano, altresì, convenzioni con le compagnie che svolgono l'attività di collegamento marittimo con le piccole isole, al fine della previsione di una riserva, in favore dei residenti nei comuni delle medesime isole, del 20 per cento dei posti fino ad almeno 15 minuti prima dell'orario di partenza da e per le citate isole.

6. Le regioni competenti adottano ogni opportuno provvedimento finalizzato all'allineamento dei prezzi medi praticati nelle regioni medesime:

a) dei costi del carburante avio nelle strutture aeroportuali;

b) delle tariffe per il trasporto del gas a mezzo nave;

c) del costo del carburante per auto-trazione.

7. I possessori di immobili non adibiti ad abitazione principale situati nelle piccole isole e i soggetti nati nelle medesime isole, che pagano i relativi tributi locali, nonché i componenti dei loro nuclei familiari sono parificati ai residenti nelle citate isole in attuazione del principio di continuità territoriale.

Art. 20.

(Potenziamento delle politiche di gestione dei flussi migratori)

1. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in accordo con le regioni e con i comuni interessati, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito il Fondo per la gestione dei flussi migratori nelle piccole isole, con una dotazione annua, a decorrere dall'anno 2021, pari a 10 milioni di euro. Il Fondo è destinato al potenziamento delle procedure di identificazione e di trasferimento e, ove possibile, di rimpatrio immediato dei migranti.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi del comma 1, è altresì stabilita, per le piccole isole interessate da flussi migratori, un'adeguata dotazione organica di Forze di polizia per il controllo e il presidio del territorio, il mantenimento dell'ordine pubblico e la gestione dei medesimi flussi migratori.

Art. 21.

(Piano di promozione per la produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. Le regioni competenti, d'intesa con i comuni delle piccole isole, predispongono, di concerto con la soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio competente per territorio, un piano per la realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili per le piccole isole.

2. Il piano di cui al comma 1 è approvato dal Comitato e costituisce atto autorizzatorio degli interventi in esso previsti.

Art. 22.

(Copertura finanziaria)

1. Alla copertura degli oneri di cui agli articoli 4, 6, 7, 11, 19 e 20, pari a 133 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021-2023 e a 93 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 133 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021-2023 e a 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 33 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Allegato A
(Articolo 1, comma 2)

ELENCO DELLE ISOLE MARINE

Prov.	ISOLA
AG	Lampedusa
AG	Lampione
AG	Linosa
FG	Capraia
FG	Pianosa
FG	San Domino
FG	San Nicola
CI	(Carbonia-Iglesias) Calasetta
GR	Formiche di Grosseto
GR	Giannutri
GR	Giglio
LI	Capraia
LI	Gorgona
LI	Elba
LI	Montecristo
LI	Pianosa
LI	Secche della Meloria
LT	Palmarola
LT	Ponza
LT	Santo Stefano
LT	Ventotene
LT	Zannone
ME	Alicudi
ME	Filicudi
ME	Lipari
ME	Panarea
ME	Salina
ME	Stromboli
ME	Vulcano
NA	Capri
NA	Ischia
NA	Procida
NA	Nisida
NA	Vivara
PA	Ustica
SP	Palmaria

SP	Tino
SP	Tinetto
SS	Asinara
SS	Budelli
SS	Caprera
SS	La Maddalena
SS	Molara (Olbia)
SS	Mortorio
SS	Razzoli (La Maddalena)
SS	Santa Maria
SS	Santo Stefano
SS	Spargi
SS	Tavolara
SU	San Pietro
SU	Sant'Antioco
SV	Gallinara
SV	Bergeggi
TP	Favignana
TP	Formica
TP	Levanzo
TP	Marettimo
TP	Pantelleria

Allegato B
(Articolo 1, comma 2)

ELENCO DELLE ISOLE LAGUNARI E LACUSTRI

Prov.	ISOLA LAGUNARE
VE	Isola della laguna veneta - Lido
	Isola della laguna veneta - Murano
	Isola della laguna veneta - Pellestrina
	Isola della laguna veneta - Burano
	Isola della laguna veneta - Sant'Erasmus
	Isola della laguna veneta - Mazzorbo
	Isola della laguna veneta - Vignole
	Isola della laguna veneta - Torcello
	Isola della laguna veneta - San Giorgio
	Isola della laguna veneta - San Michele
	Isola della laguna veneta - San Clemente
	Isola della laguna veneta - San Francesco del deserto
	Isola della laguna veneta - Marzobetto
	Isola della laguna veneta - San Lazzaro degli Armeni
GO	Isole della laguna di Grado - Isola di Grado; Isola di Santa Maria di Barbana; Isola di Morgo
TP	Isole dello Stagnone
Prov.	ISOLA LACUSTRE
BS	Isole del lago d'Iseo - Monte Isola
BS	Isole del lago di Garda
CO	Comacina (lago di Como)
NO	Isola d'Orta - San Giulio
PG	Isole del lago Trasimeno - Isola Maggiore e Isola Polvese
VCO	Isole Borromee - Isola Superiore; Isola Bella; Isola Madre; Isola San Giovanni

